



Ministero dell'Istruzione

Procedura assunzionale dei Direttori dei servizi generali e amministrativi per *chiamata* di cui all'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, che stabiliscono, per i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a Direttore dei servizi generali e amministrativi bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una procedura assunzionale per chiamata, volta all'utilizzo ottimale delle predette graduatorie;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante “*Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, “*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*” e “*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*” ed in particolare l'articolo 32;

VISTO	il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “ <i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “ <i>Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca</i> ”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “ <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i> ” ed in particolare l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;
VISTO	il decreto direttoriale 20 dicembre 2018, n. 2015, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami e titoli, a 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA;
VISTO	l’articolo 58, comma 2, lett. b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “ <i>Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali</i> ”, che stabilisce che alle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2021/2022 non si applicano le disposizioni (...) di cui all'articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 18 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018;
VISTA	la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 28 luglio 2021;
VISTO	il parere favorevole reso dal CSPI nella seduta plenaria del 29 luglio 2021;
RESA	l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 27 luglio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico, ad eccezione dell’anno scolastico 2021/2022, dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente, in attuazione dell’articolo 32-ter, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate in occasione dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di DSGA.
3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Procedura di chiamata: procedura di immissione in ruolo in regione diversa da quella della graduatoria di merito di appartenenza;
 - b) Ministro: Ministro dell’istruzione;
 - c) Ministero: Ministero dell’istruzione;
 - d) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - e) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

- f) Decreto legge: decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;
- g) GM DSGA: le graduatorie di merito del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- h) immissioni in ruolo annuali: le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2

(Destinatari della procedura)

1. Ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 2, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle GM DSGA ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato in un'altra regione rispetto a quella di collocazione in graduatoria.
2. I soggetti inseriti nelle GM DSGA possono presentare istanza per i posti di una o più regioni, al fine dell'assunzione a tempo indeterminato in regioni diverse da quella in cui sono collocati in graduatoria.
3. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già assunti nel ruolo dei DSGA ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, all'utilizzo ottimale delle graduatorie concorsuali.

Articolo 3

(Adempimenti preliminari degli USR)

1. Gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie di merito concorsuali, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.
2. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministero, il numero di posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti *internet* istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 2 di presentare istanza. I predetti posti sono caricati al sistema informativo dagli USR e resi disponibili nella piattaforma ai fini della procedura di cui all'articolo 4.
3. Nei casi in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali a DSGA, gli USR accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente decreto, i posti messi a concorso per l'anno di riferimento.
4. Pubblicate dagli USR le disponibilità di posti di cui al comma 2, sono attivate le funzioni per le domande di partecipazione alla procedura secondo le tempistiche indicate nel provvedimento di cui al medesimo comma 2.

Articolo 4

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Tramite apposita piattaforma ministeriale, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che intendono partecipare alla presente procedura presentano un'unica domanda, con l'indicazione di una o più regioni prescelte, in ordine di preferenza. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Il punteggio, le preferenze e le precedenzae possedute, già registrate al sistema informativo ai sensi dell'articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell'istanza.
3. I termini per la presentazione delle domande sono previsti dal provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo

rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5

(Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)

1. Sulla base delle domande inoltrate ai sensi dell'articolo 4, è stilato dal Ministero un elenco unico degli aspiranti ordinato sulla base del punteggio e delle preferenze come risultanti dalla GM DSGA. L'aspirante sarà assegnato ad una delle regioni richieste, secondo l'ordine di graduatoria sopra richiamato e in ordine di preferenza espressa. Pertanto, secondo l'elenco ordinato dei partecipanti fino all'ultimo aspirante o fino all'esaurimento dei posti disponibili su tutte le regioni, si procede a scorrere l'elenco delle regioni indicate dall'aspirante nella domanda (in ordine di preferenza espressa) verificando se esiste un posto disponibile. Se in una delle regioni di preferenza, seguendo l'ordine espresso, il posto richiesto è disponibile, si decrementa di una unità il numero dei posti vacanti e si assegna l'aspirante al posto individuato. Se nelle regioni di preferenza il posto richiesto non è disponibile, si procede ad esaminare la posizione dell'aspirante successivo nell'elenco ordinato dei partecipanti, seguendo il meccanismo già descritto.
2. All'esito della formulazione della proposta di nomina da parte del Direttore dell'USR l'aspirante potrà accettare o rinunciare alla proposta ricevuta, avvalendosi della funzione all'uopo disponibile, entro i termini previsti con provvedimento del Ministero.
3. I dirigenti dei competenti uffici dell'USR procedono alla successiva assegnazione della sede.
4. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l'aspirante decade dalle altre preferenze espresse di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate.
5. Al termine della procedura, l'elenco di cui al comma 1 cessa di avere efficacia.
6. L'immissione in ruolo comporta la decadenza dalla GM DSGA di provenienza.
7. Resta fermo il vincolo di permanenza nei termini indicati dall'articolo 32-ter, comma 4, del Decreto legge.

Articolo 6

(Ricorsi)

1. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 7

(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle previste dal vigente CCNL del personale del comparto istruzione e ricerca.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
Prof. Patrizio Bianchi